

Ormai l'operatività tributaria diventa sempre più una sceneggiata, sotto tutti i punti di vista, e si recita a soggetto per dire qualcosa di efficace in conferenza stampa: a questo proposito sentite come suona bene l'espressione "stabile organizzazione occulta"!. C'è quanto di mistero è sufficiente per far pensare a chissà

quali trame scoperte da quelli che la stampa si ostina a chiamare "gli OO7 del fisco". C'è l'internazionalità, che va sempre di moda, c'è l'occulto, c'è l'omessa dichiarazione, tutti gli ingredienti per consentire ai giornali di sparare un "titolone". E nel disorientamento complessivo sulla determinazione dei tributi va bene così. Lo faremmo anche noi. Peccato però che spesso il fisco possa rimetterci e che si possa trattare di innocua evasione interpretativa. Mettiamo che una multinazionale utilizzi tre dipendenti della sua controllata italiana per svolgere alcune funzioni per suo conto, remunerando adeguatamente il servizio sottostante, con un margine di utile per la giurisdizione fiscale italiana, in quanto in base al senso comune e ai principi sul transfer pricing non si può fare un servizio in perdita. Se invece quella funzione venisse riqualificata come "stabile organizzazione occulta", seguirebbe le sorti fiscali del complessivo "business" di cui fa parte, che potrebbero essere anche negative. Se è normale che un servizio si svolga guadagnandoci, è altrettanto normale che la sede secondaria di una attività in perdita complessiva sia anch'essa in perdita. E così, con la riqualificazione del servizio alla società controllante in stabile organizzazione occulta il fisco in sostanza può perderci. Però, vuoi mettere il titolone "stabile organizzazione occulta" come una specie di setta segreta, i Beati Paoli, gli incappucciati, i Massoni, la P2, il fascino del mistero!! Al di là di quest'occultismo tributario è dai tempi delle sentenze Philip Morris che Transfer Pricing e stabile occulta si toccano. Perché se la stabile occulta si cela, come è normale, all'interno di una società italiana del gruppo è sufficiente rettificarne i ricavi in base alle regole dei rapporti tra soggetti indipendenti. L'unico caso di stabile occulta sarebbe quello in cui emissari della società straniera, da lei pagati, girano di nascosto presso i clienti italiani, ad esempio promuovendo le vendite della società estera, senza registrarsi in Italia. In assenza di una formalizzazione della struttura estera qui il TP arriva in seconda battuta. Cioè prima il fisco deve dimostrare la stabile occulta, dopodiché torna in ballo il Transfer pricing allo scopo di quantificare la quota di reddito ad essa imputabile.

Comunque